



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00043/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato, in data 7 novembre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID, nonché del sig. Giorgio Nanì La Terra, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FID, prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, resa nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti del sig. Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID (prot. n. 1396 del 26 luglio 2017), che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, per avere il medesimo *"proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID"*, nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, *"per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati"*.

Rimette, ai sensi dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, la questione di cui in motivazione alle Sezioni Unite.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 gennaio 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE  
F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma, in data 15 gennaio 2018.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face